



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA LOMBARDIA

Al sindaco

Al collegio dei revisori

**Oggetto: Comune di Rho (MI) - Relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022. - Chiusura dell'istruttoria con riserva.**

Viste le relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e preso atto delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, quest'ufficio del controllo dispone l'archiviazione dei questionari sui rendiconti, riservando a successive determinazioni la chiusura del procedimento di controllo in ordine alle partecipazioni societarie e ai controlli interni, con specifico riguardo a Nuovenergie s.p.a. e alla mancata attivazione di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo quale preconditione di metodo del controllo di gestione.

L'amministrazione comunale è peraltro invitata:

- 1) a consolidare la capacità di riscossione, in particolare in conto residui, delle entrate tributarie e da sanzioni per la violazione del codice della strada, e a realizzare, tra gli altri, i residui attivi per dividendi da società partecipate, proventi del servizio di mensa scolastica e fitti attivi, nonché i crediti stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello stato patrimoniale;
- 2) a ricondurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali nei limiti di legge;
- 3) a garantire il corretto accantonamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali, sia a preventivo che a consuntivo, dove il fondo accantonato nel bilancio di previsione deve confluire al termine dell'esercizio sulla base del



CORTE DEI CONTI

valore dell'«indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente», come richiesto dall'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e specificato dal successivo comma 862<sup>1</sup>, per essere liberato soltanto «nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859», come precisato dal secondo periodo del comma 863;

- 4) a verificare costantemente, per garantire congrui accantonamenti prudenziali, l'andamento del contenzioso e i risultati delle gestioni degli organismi e delle società di cui l'ente locale detiene partecipazioni;
- 5) a contabilizzare le entrate e le spese ricorrendo alle partite di giro e ai servizi per conto terzi nei soli tassativi casi previsti dal pertinente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 6) a prestare attenzione a quanto previsto dal punto 3.11 del suddetto principio contabile applicato con riguardo alla contabilizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
- 7) ad assicurare l'ordinata sequenza del processo di programmazione e attuazione delle assunzioni di personale, con particolare riferimento alla necessaria asseverazione, da parte dell'organo di revisione, del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio richiesta dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- 8) a valutare l'opportunità, nell'esercizio della propria discrezionalità e autonomia, anche regolamentare, di dotarsi di una disciplina generale delle spese di rappresentanza, e a conformare questa voce di spesa - raddoppiata nel 2022 rispetto alla media del triennio precedente - ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte in materia, sintetizzati dalla deliberazione della Sezione n. 6/2021/VSG del 1° febbraio 2021, con particolare riguardo ai principi di inerenza, congruità e sobrietà<sup>2</sup>.

All'ulteriore verifica di questi e degli altri aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire dall'esame del questionario sul rendiconto dell'esercizio 2023.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

---

<sup>1</sup> Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 **riferite all'esercizio precedente**, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che **a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione** [enfasi di chi scrive].

<sup>2</sup> Si richiamano, in particolare, i passi di pagina 5 e 6, anche con riferimento agli atti di mera liberalità.



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114384

e-mail: [lombardia.controllo.mi@corteconti.it](mailto:lombardia.controllo.mi@corteconti.it) | PEC: [lombardia.controllo@corteconticert.it](mailto:lombardia.controllo@corteconticert.it)

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Il magistrato istruttore

  
FRANCESCO LIGUORI  
CORTE DEI CONTI  
23.04.2024 11:20:23  
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI